



61049 URBANIA (PU)

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435
Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898
E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it



COMUNICAZIONE N. 44

A TUTTI GLI ALUNNI

DELLE CLASSI QUINTE

e p.c. ALUNNI CLASSI QUARTE

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2020/2021.

In riferimento al DDG prot. 1590 del 10.11.2020 si comunica che entro **Lunedì 30 novembre 2020** ciascun candidato dovrà presentare domanda a questo istituto per poter sostenere gli Esami di Stato.

Documenti da consegnare in segreteria:

1. Domanda per gli Esami di Stato (domanda allegata alla presente comunicazione);
2. Ricevuta Euro 12,09 versata sul ccp. 1016 intestato a AGENZIA ENTRATE – UFF. PESCARA, causale: TASSA ESAME DI STATO A.S. 2020/2021;
3. **Per chi non l'avesse già fatto il Diploma di Licenza Media.**

REQUISITI RICHIESTI

Candidati interni Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2020) Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: - votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; - frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122.

La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 d.P.R. 122/2009", fornisce indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in particolare, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122. La citata nota precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste - come previsto dal

predetto articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 - nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La suddetta circolare prevede, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, alcune tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe. La predetta c.m. n. 20 del 2011 prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano a ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Dell'accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto, in sede di scrutinio finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Si rammenta che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie sono responsabili dell'attività di puntuale controllo delle assenze, anche con riferimento agli studenti trasferiti in corso d'anno da una istituzione scolastica a un'altra previo nulla osta. In particolare, per questi ultimi i dirigenti scolastici e i coordinatori acquisiscono e trasmettono alle commissioni di esame anche tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera scolastica. Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.

Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2021) Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Pagamento della tassa per esami e del contributo Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Urbania, 18.11.2018

La DIRIGENTE SCOLASTICA

(Dott.ssa Antonella Accili)

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993]